

ATTO COSTITUTIVO
“EMPORIO DELLA SCIENZA APS”

L'anno 2020 il mese di giugno il giorno 3 in PORDENONE, presso la sede sociale in via REGHENA, n 5, cap 33170, sono presenti i seguenti signori:

GIULIA CINI, nata a **La Spezia (SP)** il **06/12/1984**, residente a **La Spezia (SP)** cap **19126** in **Salita Ruffino n.3**, codice fiscale **CNIGLI84T46E463H**

GIULIA BRISOTTO, nata a **Treviso (TV)** il **08/08/1985**, residente a **Monastier di Treviso (TV)** cap **31050** in via **Enrico Fermi n.1**, codice fiscale **BRSGLI85M48L407T**

FEDERICO POZZO, nato a **Udine (UD)** il **22/07/1985**, residente a **Pasian di Prato (UD)** cap **33037** in via **Mentana n.5**, codice fiscale **PZZFRC85L22L483G**

MICHELA CANGEMI, nata ad **Alghero (SS)** il **30/11/1989** residente a **Uri (SS)** cap **07040** in via **Sassari n.5**, codice fiscale **CNGMHL89S70A192F**

ALESSANDRA DI GENNARO nata a **Napoli (NA)** il **05/06/1983** residente a **Pordenone (PN)** cap **33170** in via **Sistiana n.1**, codice fiscale **DGNLSN83H45F839R**

ELENA MURARO nata a **Pordenone (PN)** il **19/05/1983** residente a **Pordenone (PN)** cap **33170** in via **Col di Lana n.12**, codice fiscale **MRRLNE83E59G888F**

LUCIA CORAL nata a **Pordenone (PN)** il **28/05/1987** residente a **Aviano (PN)** cap **33081** in via **Fusinato n.17**, codice fiscale **CRLLCU87E68G888S**

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di **associazione non riconosciuta** avente la seguente denominazione: **“Emporio della scienza APS”**, da ora in avanti denominato “associazione”, con sede legale nel Comune di **Pordenone (PN)** Via **Reghena n. 5** e con durata illimitata.

ART. 2 - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, che attua operando nel settore della cultura, come meglio delineato nello statuto.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

ART. 3 - È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 19 articoli di seguito specificati, steso su 7 fogli dattiloscritti, che definisce e dettaglia i principi informatori dell'associazione.

ART. 4 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 4 componenti, e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig.ra. Giulia Cini
Vicepresidente	Sig.ra Giulia Brisotto
Segretario	Sig. Federico Pozzo
Amministratore	Sig.ra Michela Cangemi

ART. 5 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2020. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Giulia Cini

Sig. Giulia Brisotto

Sig. Federico Pozzo

Sig. Michela Cangemi

Sig. Alessandro di Gemmo

Sig. Flora Alunano

Sig. Luca Corel



atto registrato a Pordenone il 18/06/2020
al n° 1433 Mod. 14 con liquidati € 209,00
di cui per imposta IPOT. € —
con allegati: 1

Per IL DIRETTORE
Valli TOMMASINI

Data, luogo

PORDENONE, 03 GIUGNO 2020



STATUTO

"Emporio della scienza APS"

allegato A
Pordenone il 18/06/2020 all'atto reg.to a
n° 1433 Mod. 14
liquidati € 200 con
per imposta IPOT. € 1 di cui

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 l'Ente del Terzo Settore, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, denominato: **"Emporio della scienza APS"**, di seguito denominata anche "Associazione".

L'Associazione ha sede in Pordenone, via Reghena, n. 5 e potrà istituire uffici, sedi secondarie e sezioni staccate in altre città, in Italia e all'estero. La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito del Comune di Pordenone e dei comuni limitrofi, con deliberazione assunta a maggioranza semplice dell'Organo di amministrazione senza necessità di modifica statutaria.

L'efficacia delle norme facenti riferimento allo status di ETS si intende condizionata alla piena entrata in vigore delle norme del D.Lgs 117/2017.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente statuto nel registro unico nazionale del terzo settore e nella relativa sezione territoriale, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "Emporio della Scienza APS" anche l'espressione "ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

Le attività di interesse generale sono riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5, c.1 del D.Lgs. 117/2017. In particolare quelle elencate alle lettere:

- d) educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

L'Associazione si propone di raggiungere le proprie finalità statutarie attraverso la promozione e la diffusione della cultura scientifica tra i suoi associati e verso terzi, con particolare attenzione ai giovani e agli studenti.

L'Associazione intende dunque:

- contribuire ad ampliare l'interesse per la cultura scientifica nella cittadinanza, anche attraverso contatti o collaborazioni fra persone, enti e associazioni;
- fornire ai propri associati adeguata formazione in ambito scientifico e comunicativo;
- essere un interlocutore per insegnanti e educatori per un aggiornamento sull'attualità della ricerca scientifica e biomedica e per una costruzione di competenze di comunicazione e didattica non frontale;

- collaborare con Università ed Istituti di ricerca pubblici e privati per l'organizzazione di opere di formazione e divulgazione scientifica.

ART. 3 – ATTIVITÀ

L'Associazione, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- organizzare attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, eventi, laboratori didattici, workshop, mostre ed esposizioni di carattere scientifico presso scuole, sale pubbliche e luoghi idonei;
- realizzare attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per i propri associati, insegnanti ed educatori, progetti didattici per le scuole;
- realizzare attività editoriali: organizzazione e gestione di siti web, produzione di testi e supporti multimediali di divulgazione scientifica.

Per realizzare le finalità statutarie l'Associazione potrà:

- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;
- collaborare con qualsiasi cittadino, ente o gruppo politico che voglia perseguire le stesse finalità dell'Associazione;
- ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;
- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività economica e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'Organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è l'Organo di amministrazione.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 4 - LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

Ogni persona associata potrà svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative. In questo caso, tra l'Associazione e l'associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 5 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 - SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sono soci coloro che sono stati ammessi con deliberazione dell'Organo di amministrazione, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 7 - MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'Organo di amministrazione, che in caso di rigetto della domanda deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Il recesso avviene per dimissioni scritte da presentarsi al Presidente e non ha bisogno di accettazione.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione,
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

Tutti i soci sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare l'eventuale quota associativa.

ART.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo ove previsto

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione dei soci;
- delibera le eventuali quote associative;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'Associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal VicePresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto fra i presenti.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART.11 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 6, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Il primo Organo di amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

L'Organo di amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Organo di amministrazione al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile per 2 mandati.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro dell'Organo di amministrazione più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.13 - ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere altresì nominato un Organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 14 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere i seguenti libri sociali:

- il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- il libro degli associati e quello degli associati volontari, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- il libro dei verbali dell'Organo di amministrazione.

I libri e le scritture sono tenuti a cura dell'Organo amministrativo. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei verbali delle assemblee, potendo chiedere e ottenerne estratti. Il registro degli associati potrà essere consultato nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. Il libro dei verbali dell'Organo di amministrazione potrà essere consultato dietro apposita richiesta motivata presentata all'Organo di amministrazione, il quale comunque si esprimerà sulla richiesta in ultima istanza, pur nel rispetto del diritto di esame previsto dalle attuali normative.

ART. 15 - PATRIMONIO ED ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'Organo di amministrazione che ne determina l'ammontare.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'Art. 2.

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Organo di amministrazione approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, l'Organo di amministrazione sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 17 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART.18 - SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. In mancanza di delibera, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART.19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione e la vigente legislazione in materia di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sugli ETS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi.

Nella denominazione dell'Associazione, negli atti, nelle comunicazioni e nella corrispondenza verrà inserita l'indicazione di "ente del Terzo settore" ovvero l'acronimo ETS.